



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali



ART. 9, L. 28/2000



E
COMUNE DI ROVIGO
Comune di Rovigo
Protocollo N. 0035759/2024 del 03/05/2024


1) COSA DICE L'ART.9 DELLA L.28/2000?



Durante le consultazioni elettorali e referendarie, le Pubbliche Amministrazioni **devono astenersi dal condurre attività di comunicazione istituzionale**, come stabilito dalla legge 28/2000 (art.9, comma 1), ad eccezione delle comunicazioni in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni..



La norma vieta la comunicazione sull'evento stesso, **ma non la sua effettiva realizzazione!** È bene precisare che ciò che è vietato dalla norma di legge è l'attività di comunicazione relativa ad un evento, ma non l'effettuazione dell'evento medesimo (delibera 598/18/CONS).



RATIO DELLA NORMA: il divieto per le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'Amministrazione e dei suoi organi titolari.

2) CHI E' INTERESSATO o ESCLUSO DAL DIVIETO?



Le **Pubbliche Amministrazioni** indicate dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 - che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni - ed individuate dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 che ha abrogato l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. (esempio: Delibera 30/24/CONS).



- Le **Società di diritto privato e i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche**, se candidati, possono fare propaganda al di fuori delle loro funzioni istituzionali, purché non usino risorse pubbliche;
- I **Gruppi consiliari che non rappresentano l'Ente** possono fare propaganda elettorale senza utilizzare risorse pubbliche correlate alle funzioni dell'Ente;
- Le **Aziende costituite dagli Enti pubblici o da essi istituite** possono essere coinvolte nella propaganda elettorale, ad esempio, le società di promozione turistica interamente partecipate dal Comune (esempio: Delibera n. 554/18/CONS).

3) ATTIVITA' VIETATE dall'art. 9)

Le attività delle Pubbliche Amministrazioni soggette alle limitazioni dell'art. 9 includono quelle disciplinate dall' articolo 1 della legge 150 del 2000, sia al comma 4 che al comma 5, come la **distribuzione di opuscoli con contenuti propagandistici riguardanti la rendicontazione del mandato amministrativo.**



Secondo l'interpretazione dell'Agcom, la definizione di "comunicazione" delle Pubbliche Amministrazioni è più ampia rispetto alla legge 150/2000, comprendendo non solo le attività dirette alla popolazione, ma anche quelle di "informazione" indiretta attraverso i media. Di conseguenza, sono soggette alle limitazioni del par condicio elettorale anche **le attività di informazione indiretta come comunicati stampa e siti web istituzionali.**

Inoltre, sono vietate le attività di comunicazione relative a singole iniziative, manifestazioni o eventi.

4) ATTIVITA' **CONSENTITE** dall'art. 9)

Durante il periodo elettorale, le Amministrazioni Pubbliche possono derogare al divieto di comunicazione istituzionale solo se l'attività è sia impersonale che indispensabile. La presenza di entrambi i requisiti rende legittima la comunicazione dell'Ente.



INDISPENSABILITA'

La comunicazione istituzionale deve essere strettamente legate alle attività amministrative essenziali, necessarie per garantire un'efficace gestione e non possono essere differite nel tempo senza compromettere i loro effetti. L'indispensabilità si riferisce alla necessità immediata e alla non differibilità delle comunicazioni per assolvere efficacemente le funzioni dell'Ente, soprattutto quando vi sono esigenze di urgenza che richiedono la diffusione proprio durante il periodo elettorale.

IMPERSONALITA'

La comunicazione istituzionale, allorquando sia indispensabile e indifferibile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, deve essere impersonale, priva di riferimenti a soggetti specifici e recare solo l'emblema della Repubblica e gli strumenti di comunicazione necessari a veicolarla (sito internet, numero verde ecc). Questo per evitare che l'amministrazione utilizzi il suo ruolo istituzionale per fini propagandistici, vietando l'uso del logo dell'ente per mantenere la neutralità della comunicazione.

5) **SANZIONI** IN CASO DI VIOLAZIONE dell'art. 9)




I Comitati regionali per le Comunicazioni (Corecom) hanno il compito di esprimere un parere non vincolante all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sulla presunta violazione dell' articolo 9 della legge 28/2000. Spetta poi all'AGCOM, come unica autorità competente, sanzionare eventualmente le amministrazioni pubbliche che abbiano condotto attività comunicative considerate illegittime (art. 10 della citata legge n. 28 del 2000).

Le sanzioni possono includere la pubblicazione ripetuta, a seconda della gravità, di messaggi che indicano la violazione commessa, entro 48 ore dall'accertamento, come ad esempio pubblicare sul sito web dell'Ente, nella home page, un messaggio che attesti la violazione e faccia riferimento all'ordine dell'Autorità (esempio: [Delibera 117/18/CONS](#)).

6) ATTIVITÀ DEI SINGOLI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE DURANTE LA PAR CONDICIO

Le attività di propaganda elettorale dei titolari di cariche pubbliche, specialmente se candidati, sono consentite al di fuori delle loro funzioni istituzionali.

Tuttavia, se vi è una chiara correlazione tra queste attività personali e quelle svolte in rappresentanza dell'Ente, come attraverso profili social, siti web istituzionali, messaggistica WhatsApp e deplianti elettorali, si rischia di confondere i cittadini riguardo all'origine delle informazioni e violare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione




ESEMPI:

Comunicazioni e video pubblicati sul profilo Twitter del Sindaco relativi a conferenza stampa di presentazione di candidati visionabili dal sito web del Comune - [Delibera 92/18/CONS](#); [Affissione di manifesti nelle bacheche comunali relativi alla rendicontazione di attività svolte dal Comune - Delibera 80/18/CONS](#); e Volantino di Lista elettorale contenente estrapolazione di parti della Relazione di fine mandato della Pubblica Amministrazione - [Delibera 245/19/CONS](#); messaggistica Whatsapp con un'utenza mobile indicata nella pagina istituzionale del Comune e predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto la trasmissione di immagini relative ad incontri e la condivisione di video per orientare una posizione nel referendum comunale - [Delibera 524/18/CONS](#).

7) ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DURANTE LA PAR CONDICIO



L'organizzazione di eventi nei periodi di vigenza della Par Condicio è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla Pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità (*Es: Consegna di targhe a cittadini distintisi per merito a margine di una seduta del Consiglio comunale, vedasi [Delibera n. 477/20/CONS](#)*).




8) PAR CONDICIO E CARTA STAMPATA

La cd. Par Condicio **trova una limitata applicazione per l'editoria cartacea ed elettronica** cui infatti la legge 22 febbraio 2000, n. 28 dedica solo due articoli, il 7 (dedicato ai messaggi politici elettorali) e l'8 (in materia sondaggi, in combinato disposto con il Regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP).



L'art. 7, disciplina i “Messaggi politici elettorali”, **stabilendo che gli editori di quotidiani e periodici, possono diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Agcom.**



L'art. 8 **stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.**



DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO

CORECOM VENETO

[link alla sezione PAR CONDICIO ELETTORALE](#)

dove si potranno consultare e scaricare i seguenti documenti:

- [FAQ PAR CONDICIO ELETTORALE](#)

- [CASISTICA APPLICATIVA PAR CONDICIO](#)

e altra documentazione utile in materia.

AGCOM

[link alla sezione PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PAR CONDICIO](#)

dove è disponibile lo storico, ed è possibile ricercare le Delibere di violazione emanate dall'Autorità

[link alle FAQ sul divieto di comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali](#)